



**ProLitteris**

Società svizzera per i diritti degli autori d'arte letteraria e visuale

**SSA**

Società svizzera degli autori

**SUISA**

Cooperativa degli autori ed editore di musica

**SUISSIMAGE**

Cooperativa svizzera per i diritti d'autore di opere audiovisive

**SWISSPERFORM**

Società svizzera per i diritti di protezione affini

---

**Tariffa comune 4d 2014 – 2015**

***Indennità sui supporti di memoria digitali quali microchip oppure hard disk in apparecchi di registrazione audio e audiovisivi***

Approvata dalla Commissione arbitrale federale per la gestione dei diritti d'autore e dei diritti affini il 7 ottobre 2013. Pubblicata nel Foglio ufficiale svizzero di commercio n. 206 del 24 ottobre 2013.

Società di gestione

**SUISA**

Via Soldino 9, 6900 Lugano, Telefono +41 91 950 08 28, Fax +41 91 950 08 29  
Bellariastrasse 82, 8038 Zürich, Telefon +41 44 485 66 66, Fax +41 44 482 43 33  
Av. du Grammont 11bis, 1007 Lausanne, Téléphone +41 21 614 32 32, Fax +41 21 614 32 42

<http://www.suisa.ch> E-Mail: [suisa@suisa.ch](mailto:suisa@suisa.ch)

## 1. Oggetto della tariffa

1.1 La tariffa concerne l'indennità prevista dall'art. 20, cpv. 3, della Legge federale svizzera sul diritto d'autore, risp. art. 23, cpv. 3, della Legge sul diritto d'autore del Liechtenstein, relativamente alla copia privata di opere e prestazioni, protette dal diritto d'autore o dai diritti di protezione affini, su microchip, hard disk e supporti di dati digitali simili (qui di seguito denominata "copia privata" su "supporti di dati vergini"). In base alla presente tariffa, per "supporti di dati digitali" si intendono tutti i tipi di carte chip e memorie contenute nel disco rigido

- in apparecchi di registrazione audio, segnatamente walkman mp3, jukebox mp3 (nonché apparecchi che utilizzano un procedimento di compressione simile), iPod, registratore audio con hard disk, oppure
- in apparecchi di videoregistrazione, segnatamente ricevitori satellitari con hard disk integrato, set-top-box con hard disk integrato, televisori con hard disk integrato, registratore DVD con hard disk integrato, Digital Video Recorder (DVR) e Personal Video Recorder (PVR) con hard disk integrato, server multimedia

o che vengono venduti ai consumatori unitamente ai suddetti apparecchi.

Per apparecchi di registrazione audio/video ai sensi della presente tariffa si intendono gli apparecchi con funzione di registrazione che vengono venduti principalmente in vista della registrazione e dell'ascolto di opere e di prestazioni protette.

Le società di gestione redigono in collaborazione con le associazioni dei produttori e degli importatori un elenco delle suddette categorie di supporti.

1.2 La presente tariffa concerne anche i supporti registrati, nella misura in cui sono commercializzati in vista di un utilizzo quali supporti di memoria per la realizzazione di copie private.

1.3 Non rientrano in questa tariffa le utilizzazioni di opere per uso proprio in base all'art. 20, cpv. 2 della Legge federale sul diritto d'autore svizzero, e dell'art. 23, cpv. 2, della Legge sul diritto d'autore del Liechtenstein.

1.4 La presente tariffa non disciplina la copia privata su altri supporti sonori o audiovisivi vergini quali audio o videocassette vergini, minidisc, DAT, CD-R/RW Audio, CD-R data e DVD registrabili (TC 4), supporti di memoria digitali nei telefoni mobili (TC 4e) o tablet (TC 4f) e memorie messe a disposizione dei consumatori gratuitamente o contro pagamento (TC 12). L'indennità per la registrazione privata su questo genere di supporti vergini è regolamentata da altre tariffe.

1.5 I dischi fissi installati nei personal computer e portatili sono esclusi da questa tariffa.

## 2. Produttori e importatori

2.1 La tariffa concerne produttori e importatori di supporti di dati vergini.

- 2.2 Per produttori si intendono quelle persone che producono in Svizzera o nel Liechtenstein dei supporti di dati vergini e li mettono in commercio o li offrono direttamente ai consumatori, sotto la loro forma giuridica abituale.
- 2.3 Sono considerati importatori le persone che importano dall'estero in Svizzera o nel Liechtenstein dei supporti di dati vergini, sia per utilizzarli personalmente, sia per metterli in commercio, sia per offrirli direttamente ai consumatori. Le persone private che, al passaggio della frontiera, hanno con sé dei singoli supporti di memoria digitale per un uso proprio non sono considerati degli importatori ai sensi della presente tariffa per ragioni legate alla proporzionalità.
- 2.4 Sono inoltre considerati importatori i fornitori stranieri che offrono per corrispondenza dei supporti di dati vergini ai consumatori in Svizzera o nel Liechtenstein, che vengono percepiti dai consumatori come dei fornitori svizzeri o del Principato del Liechtenstein.

### 3. Società di riscossione, e esonero

- 3.1 La SUIISA rappresenta per questa tariffa le seguenti società di riscossione:

PROLITTERIS  
 SOCIETE SUISSE DES AUTEURS  
 SUIISA  
 SUISSIMAGE  
 SWISSPERFORM

- 3.2 I produttori e gli importatori vengono esonerati, con il pagamento dell'indennità in base a questa tariffa, da pretese relative al diritto d'autore e ai diritti di protezione affini per supporti di dati vergini, consegnati a consumatori o commercianti al dettaglio in Svizzera o nel Liechtenstein.

### 4. Indennità

L'indennità ammonta a:

- 4.1 Per le memorie, in apparecchi di registrazione audio

- di una capacità di memoria fino a 4 GB	CHF 0.630 pro GB
- di una capacità di memoria fino a 8 GB	CHF 0.572 pro GB
- di una capacità di memoria fino a 16 GB	CHF 0.415 pro GB
- di una capacità di memoria fino a 32 GB	CHF 0.319 pro GB
- di una capacità di memoria superiore a 32 GB	CHF 0.249 pro GB

- 4.2 Per le memorie, in apparecchi di registrazione audiovisivi:

- di una capacità di memoria fino a 250 Gigabyte	CHF 0.085 per GB
- di una capacità di memoria superiore a 250 Gigabyte	CHF 21.25 più CHF 0.068 per ogni GB supplementare a partire da 250 GB

- 4.3 Tutte le indennità vengono ripartite nel rapporto di 3 : 1 tra i titolari dei diritti d'autore e dei diritti affini.
- 4.4 A partire dall'entrata in vigore della presente tariffa, l'indennità viene raddoppiata per i supporti di dati vergini che non sono stati notificati alla SUIISA conformemente alle disposizioni della presente tariffa, nonostante una richiamo scritto.
- 4.5 Le indennità previste dalla presente tariffa si intendono senza l'imposta sul valore aggiunto. Se quest'ultima va versata in virtù di un oggettivo obbligo fiscale cogente o dell'esercizio di un diritto d'opzione, essa è dovuta in aggiunta dal produttore o importatore al tasso d'imposta in vigore (2014: tasso normale 8 %, tasso ridotto 2.5 %).

## 5. Inizio dell'obbligo di versamento dell'indennità

Se le disposizioni o le condizioni contrattuali con la SUIISA non prevedono diversamente, l'obbligo di versamento delle indennità ha inizio:

- 5.1 Per l'importatore: al momento dell'importazione in Svizzera.
- 5.2 Per il produttore: al momento della consegna proveniente dalla sua fabbrica o dai suoi magazzini.

## 6. Rimborso

Indennità pagate vengono rimborsate al produttore o all'importatore:

- 6.1 per supporti di dati vergini, di cui si può provare che siano stati esportati dalla Svizzera.
- 6.2 Il rimborso viene calcolato sulle indennità dovute.

## 7. Conteggio

- 7.1 Produttori e importatori forniscono alla SUIISA tutte le indicazioni necessarie per il calcolo delle indennità, in particolare per ciascuna categoria di supporti soggetti a indennità.
- il numero dei supporti di dati vergini prodotti o importati e la loro capacità di memoria, nonché il numero degli apparecchi di registrazione e lettura audio e audiovisivi prodotti o importati.
  - il numero dei supporti di dati vergini esportati e la loro capacità di memoria, nonché il numero degli apparecchi di registrazione e di lettura audio e audiovisivi esportati, con accluse le copie dei relativi documenti doganali.
- 7.2 Queste indicazioni e questi giustificativi vanno inoltrati, salvo accordo contrario, suddivisi per categoria (audio e video), mensilmente entro 20 giorni dalla fine di ogni mese.

- 7.3 Produttori e importatori consentono alla SUIISA, su richiesta, la verifica – per scopi di controllo delle indicazioni – dei libri contabili e dei magazzini. La SUIISA può richiedere la relativa conferma dell'organo di controllo del produttore o importatore. La verifica può essere effettuata da un terzo indipendente, i cui costi sono a carico del produttore o importatore, qualora dalla verifica risultino indicazioni incomplete o inesatte, in caso contrario di colui che ne ha fatto richiesta.
- 7.4 Qualora le indicazioni non vengano inoltrate neanche dopo sollecito per iscritto entro il termine stabilito, la SUIISA può effettuare o far effettuare gli opportuni accertamenti a spese del produttore o dell'importatore; essa può inoltre stimare le indicazioni e, basandosi su questa stima, allestire una fattura. Le fatture emesse sulla base di una stima sono considerate come accettate dai produttori o dagli importatori se le indicazioni complete e veritiere non vengono fornite dagli stessi entro i 30 giorni seguenti la data della fattura stimata.

## **8. Pagamenti**

- 8.1 Tutte le fatture della SUIISA vanno pagate entro 30 giorni.
- 8.2 Se i clienti non dovessero far fronte, o far fronte solo parzialmente, ai loro impegni la SUIISA può richiedere il pagamento di acconti mensili o con altra scadenza, nonché garanzie.

## **9. Periodo di validità**

- 9.1 La presente tariffa entra in vigore il 1° gennaio 2014 ed è applicabile a tutti i supporti di dati vergini venduti a partire da questa data ai commercianti al dettaglio oppure direttamente ai consumatori dagli importatori o dai produttori. Essa è valida fino al 31 dicembre 2015.
- 9.2 In caso di mutamento sostanziale delle circostanze, la presente tariffa può essere riveduta prima della scadenza.

## **10. Regole complementari concernenti i nuovi supporti di dati vergini, rispettivamente le nuove memorie in apparecchi di registrazione audio secondo la cifra 4.1 della presente tariffa, che vengono messi sul mercato**

Per gli apparecchi nuovi che vengono messi sul mercato durante il periodo di validità della presente tariffa, che hanno una capacità di memoria superiore a 32 GB (flash), rispettivamente a 160 GB (HD), la regolamentazione complementare prevede: le indennità sui supporti di memoria vergini ammontano al massimo al 20 % del prezzo di catalogo del prodotto. Le associazioni dei consumatori che partecipano alla negoziazione della presente tariffa, informano la SUIISA dell'esistenza di un motivo di riduzione, entro il giorno 20 del mese. Per i prodotti oggetto di una riduzione, la stessa entrerà in vigore il primo giorno del mese seguente.